

Statuto AVO Firenze

Adeguamento approvato dall' Assemblea dei soci del 15 aprile 2019

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

Adeguamento dello Statuto del 21 marzo 2002, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117, dell' "Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) Firenze ODV", da ora in avanti denominata "associazione". Costituita dal 1980 a norma delle disposizioni del codice civile, da tale data con ininterrotta attività, con rogito del notaio P. Nasti di Firenze n° 29493/1343 Rep. Del 5/2/1980, registrato a Firenze il 26/2/1980 al n° 2282, con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata, l'Associazione viene denominata "AVO Firenze ODV". E' Ente del Terzo Settore (ETS) e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato (ODV, Organizzazione di Volontariato), persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. Riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana come un tratto essenziale della propria identità.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati nello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'AVO Firenze ODV è apartitica, aconfessionale, afferma e tutela la propria autonomia di decisione e di scelta al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione; basa la propria organizzazione sulla democraticità della struttura. L'AVO Firenze ODV è associata alla AVO Regionale Toscana e alla Federavo delle quali ne condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida. In particolare fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, specificate alle lettere a, c, d, i, r, u, v, w del suddetto articolo e in particolare:

- a) Opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali e a domicilio, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Svolge, altresì, tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, di aiuto per assunzione pasti, di attività ricreative, di commissioni, spostamenti e passeggiate, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;
- b) Presta il servizio in collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività, per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- c) Sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;
- d) Promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'AVO Firenze ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'associazione le loro peculiari risorse.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse e di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e individuate dal Consiglio direttivo. L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni o organizzazioni che a livello nazionale o locale perseguano gli stessi obiettivi.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'associazione è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore delle persone.

A ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.

I Soci che continuano a pagare la quota anche dopo la fine del servizio di volontariato e altri soggetti che pagano la quota sociale annuale e rispettano gli obblighi e i requisiti previsti dal presente Statuto, sono denominati **soci non attivi**, con pari diritti e doveri dei **soci attivi** (volontari)

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e anche gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purchè non superino il 30% del numero delle ODV, che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di conoscere e accettare i protocolli di intesa firmati dall'associazione con gli organi direttivi degli enti e istituzioni sanitari e/o pubblici e privati in cui operano

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione deve essere motivata, comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati entro 30 giorni

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4 (Diritti e obblighi degli associati)

a. Ogni associato ha il diritto di

- partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;
- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione;
- approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo modalità da concordarsi con il Consiglio direttivo;
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO;
- recedere liberamente dall'Associazione.

b. Ogni associato ha l'obbligo di:

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita dall'Assemblea;
- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata;
- partecipare alla formazione e alle riunioni generali e di reparto.

c. I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai tirocinanti.

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

ART.5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Può essere escluso dall'associazione, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: quando si renda moroso del pagamento della tessera e delle quote sociali, la morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Ai soci recessi, decaduti o esclusi, è inibito, con effetto immediato, l'uso del logo, del marchio, della divisa e/o di qualsiasi segno di riconoscimento e simbolo di individuazione che li possa collegare, anche in via indiretta, all'associazione, salvo diversa e motivata delibera del Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima .

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi motivi", ai sensi dell'art. 24 codice civile, i seguenti comportamenti del socio:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito dall'art 4 punto b;
- irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;
- mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dall' articolo 4 punto b o eccessivo assenteismo dal servizio;
- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio direttivo secondo quanto previsto dall' articolo 4 punto b;
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocimento alla immagine e al prestigio dell'Associazione.

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato.

La sospensione, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo (nei casi e con i vincoli di cui all'art. 30 CDT)
- Collegio dei Revisori legali (eventuale, fermi i vincoli di cui agli artt. 31 CDT);

Tutte le cariche sociali e gli incarichi sono elettivi e gratuiti

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche elettive e le qualifiche di volontario o socio sono assolutamente incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale intrattenuto con l'associazione. Le cariche elettive sono altresì incompatibili con qualunque carica elettiva e

direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni. Il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio Direttivo non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro degli Organi summenzionati. Non si può ricoprire più di una carica elettiva. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

ART.7 (Assemblea)

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, a mezzo posta ordinaria o elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio .

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati .

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo nei casi previsti dall'art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;
- approva il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa (o il bilancio sociale qualora l'Associazione abbia realizzato, nell'esercizio annuale, ricavi, vendite proventi o entrate comunque denominate superiori ad € 220.000,00) ;
- approva impegni economici pluriennali
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;

- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente o deliberati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza;
- ratifica l' esclusione degli associati e le azioni disciplinari deliberate dal Consiglio Direttivo
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. Inoltre può anche approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione; deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

a) **L'Assemblea ordinaria** si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

b) **In via straordinaria l'Assemblea** è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente .

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Quorum costitutivi e deliberativi. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

E' composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 11, resta in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti per massimo 3 mandati. Elegge al suo interno, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e un Vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- emanare il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere
- nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- deliberare l'ammissione, sospensione e esclusione di un associato e eventuali azioni disciplinari;
- stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza e le delibere del Comitato di presidenza;
- autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;

- determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti nonché affidare a soci esperti o consulenti, esterni al consiglio, specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi su iniziativa del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso all'Assemblea

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Il nuovo membro terminerà il mandato con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio partecipano di diritto, come membri aggiunti senza diritto di voto, il Coordinatore AVO Giovani (se non eletto), il Segretario, il Tesoriere, se membri esterni, e i precedenti Presidenti e Vice Presidenti

Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell'atto costitutivo.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

ART.9 (Presidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a. convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- c. determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- d. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f. in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- g. sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
- h. aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e procedere agli incassi;
- i. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.

Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Il Presidente è il garante dei valori fondanti e dei principii statutari dell'associazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente può essere eletto per massimo due mandati, alla scadenza dei quali diviene ineleggibile anche come membro del Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni .

ART. 10 (Patrimonio)

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e eventuale progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato AVO Firenze ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega del Presidente. Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annualmente e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 14 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo o persona da esso designata
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta motivata al Presidente. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 15 (Volontari)

L'adesione all'Associazione è libera, il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive e è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, responsabile, serio, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Si considera volontario chi svolge liberamente una attività periodica nell'interesse dell'associazione mettendo a disposizione le proprie caratteristiche, competenze, abilità e conoscenze.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo

forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione curerà che i volontari siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste. Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ss, se istituito, o, previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

ART. 18 (Regolamento)

Il Consiglio direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto, nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more

dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

Firenze, 15 aprile 2019

La Presidente